

**COMUNE DI BAVENO**

**(Prov. del Verbano Cusio Ossola)**

**Deliberazione del Consiglio Comunale n' 6 in data 05.04.2007**

**DETERMINAZIONE DELLA MISURA ANNUA DEGLI INTERESSI SUI MANCATI O RITARDATI VERSAMENTI DI TRIBUTI.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

"165 La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento."

Ritenuto di dover dare corso alla detta determinazione;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n' 35 del 25.03.2004 con la quale veniva determinata la misura degli interessi sulla riscossione e rimborsi dei tributi comunali, nella stessa misura degli interessi previsti per le imposte erariali pari al 1,375%;

Ritenuto procedere ora alla determinazione del tasso d'interesse, ai sensi dell'art. 13 comma 1 Legge 133/99, confermando quanto già deliberato con l'atto di Giunta suddetto ovvero nella misura di 1,375% semestrali;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", e successive modificazioni;

Udite le dichiarazioni di voto favorevole espresse dai Capi Gruppo di maggioranza e di minoranza;

Con voti 16 favorevoli, astenuti nessuno contrari nessuno resi da 16 Consiglieri presenti e votanti:

**DELIBERA**

- 1) Sugli importi dovuti per Tributi comunali, non versati o versati in ritardo, gli interessi sono applicati, in relazione al disposto dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in ragione annua, nella misura di 0,25 punti percentuali in aumento rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
- 2) Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 3) Sono abrogate tutte le disposizioni da atti o regolamenti in vigore presso questo Ente in contrasto con il presente provvedimento.
- 4) Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi comma 4 art. 134 D.Leg.vo 267/2000.

